



04861-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO

- Presidente -

Sent. n. sez. 76

PIERO MESSINI D'AGOSTINI

UP - 19/01/2021

VITTORIO PAZIENZA

R.G.N. 36986/2019

GIUSEPPE COSCIONI

- Relatore -

MARCO MARIA MONACO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

J. G. m.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza dell'8 aprile 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva ritenuto (omissis) responsabile del reato di appropriazione indebita.

1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di (omissis), eccependo la violazione degli artt. 157, 161 178 e 179 cod.proc.pen., la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, osservando che il verbale di identificazione e di dichiarazione di elezione di domicilio avrebbe dovuto essere preordinato a consentire il recapito di tutti gli atti diretti all'imputato, ma non esplicitava in alcun modo in forma chiara all'indagato il fatto per cui si stava procedendo, per cui non aveva permesso di comprendere al ricorrente se a tale atto fosse collegato il presente procedimento.

Anche a voler ritenere valida la prima notifica, la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata direttamente al difensore, senza che si fosse tentata la notifica nel domicilio eletto; pertanto, anche tale notifica doveva essere considerata nulla.

Il Procuratore generale depositava note scritte con le quali chiedeva dichiararsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Questa Corte ha recentemente precisato che "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Sez.Unite, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, Darwish Rv. 279420 - 01)

Tale principio deve essere tanto più ribadito nel caso in esame, nel quale, peraltro, il verbale di elezione di domicilio non faceva riferimento in alcun modo al reato contestato; i giudici di merito si sono invece limitati ad affermare la legittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato sulla scorta della sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, senza svolgere alcuna verifica

in ordine alla effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato.

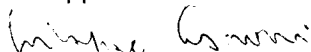
Non risultando che sia stato effettuato alcun tentativo di notificare il decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto, luogo di residenza dell'imputato, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo e di secondo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili; deve anche essere dichiarata l'estinzione del reato, essendo nel frattempo maturato il termine di prescrizione.

P.Q.M.

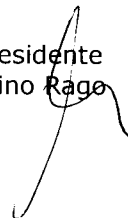
Annulla senza rinvio la sentenza di primo grado e di secondo grado, dichiara il reato estinto per prescrizione e revoca le statuizioni civili

Così deciso il 19/01/2021

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni



Il Presidente
Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 8 FEB. 2021



CANCELLIERE
Claudia Piatelli

